

LA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione di G.C. nr.27 del 02 febbraio 2009

OGGETTO: Raccolta Differenziata - Atto di indirizzo per:

A - la definizione dei rapporti con l'attuale gestore dei servizi per quanto attiene l'instaurazione degli stessi, la modifica e la cessazione del rapporto;

B - la predisposizione del bando di gara, capitolato e contratto di servizio, per l'affidamento del servizio al termine del rapporto contrattuale con l'attuale gestore, previsto per il 30.06.2009

Premesso che:

1. Il Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale in Calabria, con propria Ordinanza n. 25 del 27 gennaio 1998, ha definito i 5 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) sul territorio regionale, ambiti all'interno dei quali assicurare, così come recita il D.Lgs. n. 22/97, la gestione unitaria dei rifiuti urbani e assimilabili secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
2. il Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale in Calabria, con propria Ordinanza n.1464 del 12 giugno 2001 ha disposto che i Comuni della Regione erano tenuti a stipulare convenzioni direttamente con la Società mista competente per l'attivazione del servizio di raccolta differenziata nel sottambito di appartenenza anche in assenza di acquisizione della quota di capitale sociale di propria spettanza;
3. con Ordinanza del Commissario Delegato n. 2065 risalente al 30 ottobre 2002 è stato approvato il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Calabria che prevede oltre alla delimitazione di cinque ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti solidi urbani, coincidenti con le cinque province calabresi, anche l'individuazione di 14 aree di raccolta o sub-ambiti, per la gestione della raccolta dei rifiuti differenziati, che frazionano ulteriormente il territorio regionale;
4. il medesimo Piano regionale dei rifiuti della Regione Calabria è stato aggiornato ed emendato, con Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nr. 6294 del 30 ottobre 2007, pubblicato sul BUR Calabria, suppl. straord. N.2 al n.20 del 31 ottobre 2007, prevedendo tra l'altro, il gestore unico provinciale e per tal via, revocando l'OCD 1464/01 atteso l'effetto sostitutivo delle nuove previsioni di Piano totalmente diverse ed incompatibili con il sistema previgente;

Constatato che:

1. L'originaria Società d'Ambito, con riguardo all'ATO 5 di interesse del Comune di Reggio Calabria, è composta da Capitale Pubblico per il 51% di il 37,194% detenuto dal Comune di Reggio Calabria e da Capitale privato per il restante 49% (TME S.p.a. 24% e ENIA S.p.a. 25%).
2. la predetta Società Fata Morgana s.p.a. ha per oggetto la gestione diretta di servizi comunali, con particolare riferimento ai servizi ambientali in genere, compreso il servizio di raccolta, trasporto, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, nonché il servizio della raccolta differenziata delle frazioni secche ed umide quali: vetro, carta, plastica, acciaio, alluminio, indumenti, organico, farmaci, pile, ingombranti.
3. la Sezione regionale della Corte dei Conti con delibera di rendiconto nr.167/2008, assunta dall'Organo di controllo nell'adunanza del 22.05.2008 e trasmessa al Consiglio Comunale con nota nr.2332 del 20.06.2008, per le opportune determinazioni, ha evidenziato in particolare una violazione della normativa in materia di divieto di proroghe dei contratti e, nel caso della Società d'Ambito Fata Morgana s.p.a., anche un difetto di affidamento del servizio;
4. oltre al profilo amministrativo, richiamato dalla Corte dei Conti, occorre anche evidenziare che a seguito dell'affidamento "forzoso" del servizio di raccolta differenziata a favore della società Fata Morgana s.p.a., giusta nota del 9.6.2004, a firma del Commissario per l'emergenza ambientale in Calabria, sono sorte in capo al Comune "Socio" implicazioni anche di natura privatistica, in forza delle previsioni pattizie contenute nel contratto di servizio, approvato con deliberazione del Commissario ad acta e stipulato tra le Parti;
5. l'Ente deve anche coniugare le esigenze del Comune Committente con quelle del Comune Socio di Fata Morgana s.p.a. valutando l'insistere dei principi generali in materia di contratti, accordi o convenzioni, e in particolare il principio fondamentale secondo cui il recesso unilaterale dall'accordo è possibile solo se tale facoltà è prevista nell'accordo stesso, ovvero nei casi espressamente ammessi dalla legge.

Dato atto che:

1. il tema dei rifiuti rappresenta un'emergenza alla quale ciascun cittadino, prima ancora che ciascuna amministrazione, è chiamato a rispondere in modo responsabile e consapevole e che, pertanto, non può essere ottenuto alcun risultato se l'azione degli amministratori non è accompagnata da una significativa e convincente informazione e responsabilizzazione del cittadino e che, in ogni caso, risultati significativi potranno essere ottenuti (anche con un contenimento dei rifiuti prodotti) soltanto con un consistente riduzione dei rifiuti da smaltire in modo indifferenziato;
2. Negli ultimi anni, grazie all'impegno con cui sono state affrontate tali tematiche da parte di tutti gli operatori coinvolti, si è usciti dalle logiche delle gestioni "in emergenza" e la materia è stata affrontata in modo organico e sistematico;
3. La privatizzazione operata dal Comune di Reggio Calabria a partire dal 2004 ha portato, infatti, un netto miglioramento del Servizio di Igiene Urbana, tanto in termini di quantità e di puntualità del servizio quanto in termini di qualità, rispondendo ad una delle esigenze primarie della cittadinanza;
4. le relazioni sul servizio eseguito, per come predisposte dalla Società Fata Morgana s.p.a., fanno emergere una bassa percentuale di raccolta differenziata che per l'anno 2008, è stata pari al 13,00%;
5. Il risultato è quindi insoddisfacente, tanto da mettere in discussione, dal punto di vista tecnico, il più generale "Piano Tecnico Economico Servizio di Raccolta Differenziata Ottobre 2006", approvato alla società Fata Morgana S.p.A. dall'Ufficio del Commissario per il sottoambito Reggio Calabria;

Atteso che:

1. il quadro normativo di riferimento, in continua evoluzione, si è ulteriormente arricchito con l'entrata in vigore (29.04.2006) del D.Lvo 152/2006 (codice dell'ambiente), atteso che: *"l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani siano demandati in ciascun ambito non più ai singoli comuni ma ad apposito ente costituendo, L'autorità d'ambito (art.201) al quale trasferire le competenze comunali"*;
2. la situazione normativa successiva all'emanazione del D.Lvo 22/1997, cui hanno fatto seguito il D.Lvo 152/2006, il D.Lvo 284/2006 ed il D.Lvo 4/2008, continua ad essere estremamente complessa e non priva di dubbi interpretativi anche in merito alle competenze ed alle procedure;
3. a dimostrazione della complessità e non unicità di posizione sull'argomento, non si può disconoscere l'attuale Legge 6 agosto 2008, n. 133: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196;
4. si richiama in particolare quanto contenuto nell'art.23 bis, le cui disposizioni disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.
5. Le disposizioni contenute nel citato articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili, fatte salve, anche, *"le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.
6. Con nota nr.16963 del 30.10.2008, per come ricevuta al protocollo generale dell'Ente in data 05.11.2008, l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria, rispondendo ai quesiti formulati con nota dirigenziale nr.171285, del 01.10.2008, ha ribadito che:
 1. il contratto di servizio di Fata Morgana s.p.a. produrrà i suoi effetti fino alla data della naturale scadenza (giugno 2009);
 2. l'Amministrazione comunale può, non unilateralmente s'intende, rivedere il contratto di servizio attualmente in essere, al fine di ottenere gli obiettivi previsti dalle leggi nazionali e dall'OCD n.7305/08;

3. L'Amministrazione, per l'espletamento del servizio, deve predisporre tutti gli atti, nelle forme indicate dalle normative vigenti, per garantire la naturale prosecuzione del servizio prima della preventiva scadenza del contratto attualmente in essere.
7. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha inteso esprimere alcune considerazioni in relazione alle modalità di affidamento e alla gestione dei Servizi nella Regione Calabria e con decisione AS465, del 03/07/2008, pubblicata sul bollettino 26/2008, ha raccomandato agli Enti locali di non adottare atti o determinazioni suscettibili di porsi in contrasto con la normativa vigente, quali ad esempio nuovi affidamenti diretti in assenza di gara o proroghe nella gestione dei Servizi di raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti.
8. il Consiglio Comunale con deliberazione nr. 41 del 30.07.2008, ha delegato alla G.C., ogni verifica e consequenziale adempimento in ossequio alla posizione tenuta dalla Corte dei Conti, in ordine pure all'affidamento diretto di un servizio (*Raccolta della frazione differenziata dei rifiuti*) non in regola con i dettami comunitari e nazionali in materia;

Considerato che:

1. la raccolta differenziata è stata avviata nel sottambito di Reggio Calabria dalla Società Fata Morgana s.p.a. che ne è, al momento, il soggetto attuatore;
2. l'incarico di cui sopra, disposto dall'Ufficio del Commissario per l'emergenza ambientale alla Società Fata Morgana s.p.a., riguardante lo svolgimento della funzione di raccolta frazione differenziata, scade il 30.06.2009;
3. Rilevato che tale contratto d'appalto di fatto mantiene le modalità e le caratteristiche della raccolta introdotte con ordinanza del Commissario ad acta nr. 10 il 29 giugno 2004;
4. è utile richiamare gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti definiti dal D.Lgs, nr.152/06 e successive modificazioni (art.205):
 - almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
 - almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
 - almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012;Tali valori inoltre sono stati integrati in base all'art.1108 della L.27/12/2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007) che prevede le seguenti percentuali minime:
 - almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007;
 - almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;
 - almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011;
5. il Piano economico, relativo alla gestione del servizio e trasporto dei rifiuti differenziati, presentato dalla società Fata Morgana s.p.a., identifica l'obiettivo di sottoambito del 35% dei rifiuti raccolti in maniera differenziata al fine del calcolo del corrispettivo relativo al servizio stesso;
6. il suddetto Piano ha subito alcune rimodulazioni economiche, per come recepite dall'Ufficio del Commissario e dovute, tra l'altro, al sopraggiungere di quanto previsto dall'OCD nr.4905 del 28/9/2006 con la quale sono stati attuati interventi importanti per l'incremento della frazione differenziata dei rifiuti;
7. tali misure consistono nell'applicazione di tariffe più elevate per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, accompagnate dal dimezzamento (50% in meno della tariffa precedente, 44% di quelle in vigore dal 2007) del costo di smaltimento della frazione organica da differenziata;
8. Il nuovo sistema delineato dal d.lgs. 152/06 per la gestione integrata dei rifiuti urbani, caratterizzato dalla separazione delle funzioni di indirizzo, organizzazione e controllo da quelle gestorie (artt. 201, co. 4, e 202, co. 1), persegue l'obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 200, co. 1, lett. a) attraverso la previsione di una gestione "integrata" dei rifiuti, ad opera di un unico gestore cui vengano affidate, a mezzo di procedura comunitaria, la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio (comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti) e la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO (art. 201, co. 4): cosicché l'affidamento e l'avvio della gestione integrata appaiono incompatibili con la sopravvivenza di gestioni parziali preesistenti, si tratti o meno di gestioni dirette, in house o affidate a terzi.

Posto che:

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 - Dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria. (GU n. 1 del 2-

1-2009) è stato prorogato lo stato di emergenza ambientale in Calabria, con data di scadenza del 31 dicembre 2009;

2. ad oggi la Regione Calabria ai sensi del comma 2 dell'art. 200 D.Lvo 152/2006, non ha ancora disciplinato, sentite le province e di comuni e gli altri enti interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, le forme e i modi della cooperazione tra enti locali, nonché l'istituzione delle Autorità d'ambito e le loro funzioni, e definito la transizione dagli enti responsabili di bacino all'Autorità d'Ambito, stabilendo anche le funzioni loro proprie degli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con Ordinanza di questo Commissario Delegato n. 2065 risalente al 30 ottobre 2002.

3. L'art. 204 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che: *"i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente Decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito"*.

4. Isolatamente considerata, la norma citata si presta a interpretazioni divergenti, a seconda che l'accento logico venga posto sull'uso del verbo continuare, o sulle preposizioni "fino alla": nel primo caso, può apparire che la legge voglia estendere la durata delle gestioni anche al di là della loro scadenza naturale ("continuano a gestirlo"); nel secondo caso, può ritenersi che il legislatore abbia voluto al contrario porre un termine finale, oltre il quale le gestioni esistenti, ancorché affidate per una durata maggiore, debbano comunque cessare.

5. La Giunta Comunale seguendo quest'ultima interpretazione (T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31 Marzo 2008, n. 1641), ritiene che una volta calata la norma nel suo contesto, essa non prolunga, a tempo potenzialmente indeterminato, la durata delle gestioni esistenti alla data del 29 aprile 2006, ma ne sancisce la cessazione, anche anticipata, al momento dell'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito;

6. nelle more dell'individuazione delle forme di servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'ambito, e dell'operatività dell'organizzazione del servizio da questa approvata, rimangono in essere ed esercitano e continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, i contratti di servizio vigenti per l'affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;

7. sarebbe altresì da definirsi legittima l'eventuale determinazione che vedesse il Comune indire contemporaneamente alla naturale scadenza contrattuale un procedimento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta della frazione differenziata dei rifiuti, rappresentando, nel provvedimento di indizione, che non sarà possibile un'eventuale ripetizione della procedura negoziata fra società a partecipazione pubblica e nemmeno accedere ad una eventuale richiesta di proroga avanzata dalla Fata Morgana s.p.a. a tanto ostando il divieto di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (decreto Bersani).

Atteso che:

1. è intenzione della Giunta Comunale oltre che rispettare la libera concorrenza, per come sancita nelle pronunce comunitarie, recepite in atti normativi nazionali, anche far riferimento all'esistenza di standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di equa distribuzione sul territorio;

2. che le sopraccitate regole e principi possono essere rinvenute nel Codice appalti e precisamente nell'art. 30, che regola specificamente le concessioni di servizi, sottoponendole, in luogo della normativa del codice ambientale (che non si applica), al rispetto di una serie di principi: trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Più in generale, il Codice appalti può fornire utili indicazioni, specie per quel che riguarda i requisiti soggettivi, nonché le procedure da seguire ed i criteri di aggiudicazione.

3. In ogni caso ogni nuova determinazione sulle gestioni dovrebbe avere una valutazione in sede di Autorità d'ambito, per non pregiudicare la futura riorganizzazione.

Ritenuto che i tempi siano comunque maturi, anche in attesa della costituzione della prevista Autorità d'ambito, nella quale il Comune capoluogo non potrebbe non avere che un ruolo centrale, per promuovere, anche con la partecipazione dei cittadini, scelte coraggiose ed innovative con gli obiettivi, condivisi, di promuovere una crescente capacità di riciclo, assicurando la maggiore efficienza nel recupero dei materiali, contenendo le quote dei rifiuti da destinare alla temovalorizzazione o alla produzione di CDR (combustibile derivato dai rifiuti) e, infine, di

procedere verso il contenimento della riduzione dei costi a carico dei cittadini attenti e consapevoli e quindi a fronte di una più rigorosa azione di separazione dei rifiuti prodotti;

la Giunta Comunale di Reggio Calabria,

Quanto agli adempimenti necessari per costruire il corretto percorso amministrativo che assicuri legittimamente alla Città la continuità dei servizi, in questa prima fase, intende adottare, i successivi atti di indirizzo da trasferire, ciascuno per competenza, sia ai rappresentanti dell'Ente negli Organi di gestione della Società, nel rispetto della normativa e dello statuto sociale, sia al dirigente comunale competente per il servizio, affinché predisponga e, ove dovuto, adotti ogni atto presupposto e conseguente con riguardo:

- a alla gestione della fase finale, proponendo alla Società eventuali ulteriori modalità gestionali che possano migliorare il risultato atteso, sia in termini qualitativi che economici;
- b. alla predisposizione di ogni utile atto che porti all'indizione di una procedura di gara, rispettosa dei principi della libera concorrenza, sulla constatazione che i servizi gestiti da Fata Morgana s.p.a., sono stati contrattualizzati sino al 30.06.2009.

Richiamati:

- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali.
- Il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (decreto Bersani), art.13.
- L'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nr. 6294 del 30 ottobre 2007;
- I Decreti legislativi nn: 152/2006, 284/2006 ed 4/2008.
- La Legge 6 agosto 2008, n. 133: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
- La delibera di rendiconto nr.167/2008, assunta dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, adunanza del 22.05.2008.
- La decisione del 03/07/2008, pubblicata sul bollettino 26/2008, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
- la deliberazione di C.C. nr. 41 del 30.07.2008, con la quale tra l'altro si è delegata alla Giunta comunale la verifica della rispondenza dell'affidamento alla normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 4 luglio 2008, n. 3690 (in Gazz. Uff., 15 luglio, n. 164). - Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3690);

Visti:

- il parere favorevole espresso dal Dirigente della U.O. "Servizi esternalizzati ed organismi partecipati" in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso all'unanimità dei voti,

DELIBERA

1. di dare atto della narrativa esposta in premessa dandone qui per riportato integralmente il contenuto;

2. di richiedere, al Presidente della Società Fata Morgana s.p.a., la convocazione dell'assemblea dei Soci, per discutere un ordine del giorno dedicato:

- a.1 alle modalità di conferimento al patrimonio del Comune dei beni di proprietà dello stesso, per come rinvenuti dal progetto "Città Vivibile" ed attualmente in uso di Fata Morgana s.p.a.,
- a.2 alla quantificazione della situazione debitoria o creditizia della Società alla data del 31 dicembre 2008 e le quote che ogni Comune ha versato direttamente,

a.3 all'impiego del personale che, a vario titolo, è in servizio presso la Fata Morgana s.p.a. alla data dell'entrata in vigore dell'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nr. 6294 del 30 ottobre 2007.

3. di proporre in seno alla stessa assemblea della Società Fata Morgana s.p.a. la presentazione al Socio Comune di Reggio Calabria, entro 30 giorni dall'approvazione della presente raccomandazione, un "contratto di risultato" che sulla base del Piano tecnico economico del Piano di autocontrollo e delle prestazioni e del contratto in essere, tenga conto, immutata la capacità economica attualmente richiesta, delle specificità e delle esigenze locali, rispetto al raggiungimento, in proporzione al periodo di riferimento, delle percentuali di raccolta differenziata per come contenute nell'OCD nr.5422 del 13 marzo 2007, ovvero:

- almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;

4. di demandare al Dirigente competente del servizio, in tempo utile alla cessazione del rapporto contrattuale con Fata Morgana s.p.a. previsto per il 30.06.2009, tutte le procedure ritenute utili, facendo riferimento alle linee guida previste nel piano generale della raccolta differenziata di cui al B.U.R. n. 30 del 26 marzo 1999, come integrate dal Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'Ordinanza n.6294 del 30 ottobre 2007, al fine di:

b.1 prevedere, a seguito dell'approvazione del "contratto di risultato", idonee penalizzazioni, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annualmente assunti, non esclusa la richiesta, da avanzare al Commissario per l'emergenza ambientale, ove fossero accertati gli estremi, il commissariamento della società;

b.2 redigere e pubblicare, in affiancamento con le seguenti strutture comunali: U.O. "Finanze", U.O. "Contratti e appalti", U.O. "Area Legale", competenti in materia, il bando di gara, il relativo capitolato, lo schema del contratto di servizio che regolerà i rapporti tra il Committente ed il gestore temporaneamente selezionato ed ogni altro atto necessario e consequenziale, nel rispetto della vigente legislazione in tema di affidamenti di servizi, come da "codice dei contratti ed appalti nr.163/2006.

b.3 attivare le procedure previste dal "Regolamento comunale per il conferimento d'incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo", al fine di individuare delle figure esperte che, ognuno con specifica competenza, siano in grado, affiancando il personale interno delegato, di:

c.1. svolgere un'accurata analisi della situazione gestionale e organizzativa della Società (servizi di *due diligence*, e *business evaluation*),

c.2 fornire la propria collaborazione nella predisposizione degli atti (bandi di gara, assistenza alla commissione di gara, contratti di affidamento, carte di servizio) inerenti le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario.

5. di dare mandato al Dirigente dell'U.O. Finanze e Tributi di tener conto, in sede di formazione del bilancio, dei relativi impegni nascenti dalla presente deliberazione e dal redigendo bando di gara;

6. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Copia priva